COMUNE DI LETTERE
(Provincia di NAPOLI)

C.A.P.: 80050 Corso Vittorio Emanuele III, 58
- P.I.: 01548711215 – C.F.: 82009070630 - ☎081/8022711 –
fax 081/8021681

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28	**OGGETTO:** Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali Istituzione della DE.CO.(DENOMINAZIONE COMUNALE);
Data: 30-05-2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di maggio, nella sala delle adunanze della sede Comunale a seguito di regolare invito firmato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Seconda di Pubblica convocazione.

Presiede la seduta il Dott. De Santis Gennaro nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti consiglieri.

1)	**GIORDANO SEBASTIANO**	**P**
2)	**AMENDOLA ANNA**	**P**
3)	**PENTANGELO ELVIRA**	**P**
4)	**VUOLO GERARDO**	**P**
5)	**DELLA MARCA ANGELO**	**P**
6)	**GIORDANO GIUSEPPE**	**P**
7)	**CESARANO NUNZIO**	**A**
8)	**SORRENTINO EMANUELA**	**P**
9)	**DE SANTIS GENNARO**	**P**
10)	**LEMBO ANTONIO**	**P**
11)	**GIORDANO PATRIZIO**	**P**
12)	**DEL SORBO MARIA LAURA**	**P**
13)	**FONTANA GAETANO**	**P**

Presenti N. 12 Assenti 1

Assente giustificato (Art.12, comma 2 statuto comunale) _____

Partecipa con funzioni di assistenza, di referente e consulenza, il Segretario Generale Tedesco M.Brigida.

Verifica la validità della seduta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 18.08.2000 (di seguito denominato T.U.E.L.), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento posto all'o.d.g. inerente " Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali Istituzione della DE.CO.(DENOMINAZIONE COMUNALE)";

Illustra ampiamente l'Assessore all'Agricoltura proponente che propone al Consiglio di approvare il regolamento in oggetto;

Nessun altro intervento;

Al termine il Presidente apre la fase della votazione;

Con votazione favorevole di n. 12 consiglieri, su n. 12 presenti- (assente Cesarano Nunzio) ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera in esame ;
Visto il regolamento comunale per la tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della DE. CO. (Denominazione comunale);
Tenuto conto che la proposta di delibera di indirizzo oggetto del presente provvedimento è stata redatta secondo la normativa dell'ordinamento giuridico degli Enti Locali TUEL 267/2000, tenendo conto delle competenze ex art. 42 e 48;
Considerato che l'art. 42 TUEL 267/2000 attribuisce competenze al Consiglio Comunale quale organo di indirizzo e controllo politico- amministrativo;
Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

-Di approvare la proposta di delibera inerente "Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali Istituzione della DE.CO.(DENOMINAZIONE COMUNALE)";

- Di dichiarare con separata votazione dall'esito unanime e favorevole dei presenti (n. 12, assente Cesarano Nunzio) la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000.

COMUNE DI LETTERE

REGOLAMENTO COMUNALE PER

"LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE"

INDICE

ART. 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2. DEFINIZIONI
ART.3 ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
ART.4 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.
ART. 5. REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI
ART.6 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
ART.7 – LOGO DE.C.O.
ART. 8. LE SEGNALAZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO
ART. 9. COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.
ART.10 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ART. 11 LE INIZIATIVE COMUNALI
ART. 12 LE TUTELE E LE GARANZIE
ART. 13 PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE
ART 14 CONTROLLI E SANZIONI
ART. 15 ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE SEZIONE DELLA BIBLIO-MEDIATECA COMUNALE
ART. 16 RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI
ART. 17 NORME FINALI.

* * *

ART. 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e delle proprie norme statutarie, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale,

sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 10 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

ART. 2. DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto De.Co." si intendono quelle produzioni storiche e locali relative a un prodotto agricolo, una lavorazione artigianale, un processo produttivo e una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito Comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del comune e la cui tipicità comunali, o intercomunale, è documentata, a livello locale da scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio. L'attività di valorizzazione dei prodotti De.Co si esprime in modo fondamentale attraverso la lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio Comunale secondo modalità che

si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. 2. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto riconosciuta a livello Comunitario in base a quanto sancito dal Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012. 3. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

ART.3 ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.

1) Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Piaggine.

2) Attraverso la De.C.O. si mira a: a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale; b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3) La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Lettere".

4) La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Lettere. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

ART.4 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

1) Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.... un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Piaggine che ottengono la De.C.O..

2) L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3) Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento: - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.); - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva); - gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4) L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari: - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni; - salse e condimenti; - formaggi e altri prodotti derivati dal latte; - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria; - prodotti di origine animale; - piatti tradizionali della cucina

5) L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6) Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Piaggine, anche se non vi hanno la sede legale.

7) Su proposta della commissione di cui all'art.10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

8) Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

9) Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

10)Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

5. REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO. AI PRODOTTI LOCALI

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche produttive e di prodotto ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. Per evitare di disorientare i consumatori, tali prodotti non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG, in quanto l'attività del Comune è già disciplinata dall'art. 13 del Testo Unico Enti Locali.
3. I prodotti per i quali viene richiesta l'attribuzione della De.Co devono avere la propria specificità all'interno di un territorio di competenza Comunale o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche di affinità culturale, produttive e di tradizioni.

4. È condizione pregiudiziale per il riconoscimento di una De.Co. che il prodotto candidato non presenti la medesima categoria merceologica di un prodotto già a marchio certificato, la cui area di produzione prevista dal disciplinare comprenda il Comune stesso.

5. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare. Allo stesso modo dovranno essere rispettate le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari per i prodotti ortofrutticoli.

6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.

ART.6 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

1) Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.13 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. 2) Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione: - dei prodotti De.C.O.; - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali; - di altri prodotti tipici locali; - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale. 3) L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento. 4) L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiamo avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi. 5) L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla. 6) Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti. 7) L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente. 8) L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art.7 può comportare la cancellazione dall'albo.

ART.7 – LOGO DE.C.O.

1) Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art.4 e le iniziative di cui all'art.6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.
2) Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
3) E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
4) E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 8. LE SEGNALAZIONI AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. In particolare dovranno essere indicati:
- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio Comunale);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti; - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sulle istanze svolge l'istruttoria la Commissione Comunale che predisporrà, per ogni singolo prodotto, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
4. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

5. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per il proponente, ad esclusione delle spese di bollo.

ART. 9. COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.
2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente: - Presidente: Sindaco o suo Assessore delegato all'Agricoltura; - Quattro Componenti individuati fra tecnici o esperti: due proposti dalla maggioranza, uno dalla minoranza/e ed un rappresentante della Pro Loco locale.
3. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. 6. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

ART.10 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 11 LE INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)_forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 12 LE TUTELE E LE GARANZIE

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari

riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

ART. 13 PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1.Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il ricoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di 2 anni.

Art 14 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune a termini di legge.

2. Ogni violazione di quanto previsto al presente regolamento comporta la decadenza della De.Co. e la cancellazione dal registro regionale De.Co..

ART. 15 ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE SEZIONE DELLA BIBLIO-MEDIATECA COMUNALE

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

ART. 16 RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

ART. 17 NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.